

+

CITTA' DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)



Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E., ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come successivamente integrato e modificato dal D.lgs 3 maggio 2000, n. 130, dal Dpcm 242/2001 e Dpcm 18 maggio 2001.

Finalità del presente regolamento è la determinazione del diritto a prestazioni sociali agevolate secondo criteri unificati e la determinazione, secondo i medesimi criteri, della diversa misura di partecipazione al costo dei servizi interessati.

La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Baveno prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, determinate situazioni economiche viene effettuata mediante la determinazione, con le modalità di cui al presente Regolamento, di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), con le esclusioni previste all'art. 1 del D.lgs. 130/2000.

L'I.S.E.E. valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Gli indirizzi generali definiti in questo atto si applicano ai contributi ed ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini agevolazioni per il sostegno alla famiglia o alla persona.

Poiché la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi o contributi, gli indirizzi generali si applicano ai servizi socio- educativi, socio-assistenziali, ai servizi scolastici integrativi ed ai servizi abitativi e, in ogni caso, a tutte le politiche assistenziali che la Giunta intenda sottoporre ad applicazione ISEE.

Per il presente i servizi ed i contributi ai quali l'Amministrazione comunale intende gradualmente estendere l'uso dello strumento sono i seguenti:

- asilo nido

- mensa scolastica, trasporto, centro estivo
- servizio di assistenza domiciliare
- contributi agevolativi con contenuti assistenziali (contributi economici in genere ed esenzione ticket)
- Casa dell'Anziano

L'ISEE potrà ulteriormente essere applicata ad altri servizi o contributi purché resi in modo agevolato.

Art. 3 – Determinazione dell'indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (scala di equivalenza), combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I e II allegate al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. e precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare)}}$$

ISR è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tabella I all'Allegata al D.lgs. 109/98 e s.m.

ISP è l'indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della Tabella I all'Allegata al D. Lgs. 109/98 e s.m., considerato nel calcolo nella misura del 20% (art. 2, comma 4 D. Lgs. 109/98 e s.m.).

Il nucleo familiare rientra nel calcolo come **parametro desunto dalla scala di equivalenza** definita nella Tabella II, allegata al D. Lgs. 109/98 e s.m., in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare considerato è quello definito nel D. Lgs. 109/98 e s.m. art. 2, comma 1-2-3 e meglio specificato nel Dpcm 242/01.

La determinazione dei valori Isee di riferimento per ciascun servizio, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sarà effettuato con apposita deliberazione dell'organo competente.

Art. 4 – Nucleo familiare

Per le prestazioni sociali agevolate delle quali sia stato o sarà previsto a livello nazionale il nucleo familiare di riferimento, vale la normativa nazionale.

Per tutte le altre si assume quale nucleo familiare di riferimento quello relativo ai soggetti che compongono la famiglia anagrafica, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (art. 2, comma 1 D.lgs. 109/1998 – art. 2, comma 2 D.P.C.M. n. 221/1999).

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

(Per particolari prestazioni il Comune può definire ulteriormente e più specificamente quali sino i componenti (anche non conviventi) che determinano ai fini ISEE il nucleo familiare al fine di correlare la valutazione della condizione economica alle diverse finalità in capo all'articolazione dei servizi sociali. L'eventuale concorso di familiari non conviventi al finanziamento di prestazioni agevolate, dovrà comunque avvenire in misura decrescente in relazione al grado di parentela.)

In riferimento all'applicazione ISEE, in particolare per servizi diretti ai minori, poiché ai costi sono tenuti a contribuire entrambi i genitori del bambino, sarà considerato come facente parte del nucleo familiare anche il genitore naturale eventualmente non residente

nello stesso luogo del bambino salvo sia intervenuta una sentenza di separazione o di divorzio.

Art. 5 – Nucleo familiare ristretto

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs 31 marzo 1998, n. 109e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni è facoltà dell'Amministrazione comunale assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati al precedente art. 4 e disciplinata da specifici regolamenti adottati dai settori di competenza.

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.01.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, ma nel caso in cui il cittadino presenti, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'isee del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro gg. 30 dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.

Art. 7 – Assistenza alla compilazione

Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 241/97

Art. 8 – Deroghe

L'applicazione dell'isee nell'ambito della valutazione all'accesso alle prestazioni/servizi comunali agevolati è derogato con apposita relazione dei Servizi Sociali, che rilevi la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente la prestazione, così come previsto all'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 109/98 e s.m.

Nell'ambito delle pratiche di erogazione contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'Isee si affianca alla valutazione sociale, come indicatore della situazione economica del richiedente il contributo.

Art. 9 – Comunicazione

L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

Art. 10 – Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà svolto a norma della legge 675/96 e s.m.i.

Art. 11 – I controlli

I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all'art. 4, comma 7 e 8 del D. Lgs. 109/98 s.m., nonché avvalendosi del Nucleo di polizia amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.

Il campione, inteso come percentuale sul numero delle dichiarazioni presentate, da utilizzarsi per effettuare i controlli, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà definito per ciascun servizio con l'apposito atto deliberativo relativo al servizio stesso.

Art. 12 – Vigenza del Regolamento

Il presente regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'art. 2, avendo particolare attenzione ai servizi erogati con riferimento all'anno scolastico.

